

COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 63 del 05/06/2014

Oggetto : ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DI LIBERTA' PERSONALE.

L'anno duemilaquattordici, il giorno 05 del mese di Giugno, alle ore 19:10, con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^ convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

Consiglieri Comunali		Pres./Ass.	Consiglieri Comunali		Pres./Ass.
1	GNASSI ANDREA SINDACO	assente			
2	AGOSTA MARCO	presente	18	MANCINI ROBERTO	presente
3	ALLEGRI MASSIMO	presente	19	MARCELLO NICOLA	presente
4	ALOISIO GIUSEPPE	presente	20	MAURO GENNARO	assente
5	ANGELINI FRANCESCO	assente	21	MAZZOCCHI CARLO	presente
6	ASTOLFI ALBERTO	assente	22	MORETTI GIULIANA	presente
7	BERTOZZI SIMONE	presente	23	MOROLLI MATTIA MARIO	presente
8	CAMPORESI LUIGI	presente	24	MURANO BRUNORI STEFANO	assente
9	CASADEI MARCO	assente	25	PAZZAGLIA FABIO	presente
10	CINGOLANI LILIANA	presente	26	PICCARI ENRICO	presente
11	DONATI SARA	presente	27	PICCARI VALERIA	presente
12	FRANCHINI CARLA	presente	28	PIRONI GIOVANNI	presente
13	FRATERNALI ABRAMO	presente	29	RAVAGLIOLI ALESSANDRO	presente
14	GALLO VINCENZO	presente	30	RENZI GIOENZO	presente
15	GALVANI SAVIO	presente	31	TAMBURINI GIANLUCA	presente
16	GIORGETTI ALESSANDRO	presente	32	ZERBINI SAMUELE	assente
17	GIUDICI ERALDO	presente	33	ZOFFOLI GIOVANNA	presente

Totale presenti n. 26 - Totale assenti n. 7

Presiede GALLO VINCENZO nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa LAURA CHIODARELLI in qualità di SEGRETARIO GENERALE.

OGGETTO: Istituzione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale.

Il Presidente del Consiglio pone in trattazione l'argomento indicato in oggetto.

Dichiarata aperta la discussione, si hanno i seguenti interventi: il Vice Sindaco Lisi, i Cons.: Marcello e Galvani.

Durante l'intervento del Cons. Galvani esce il Presidente del Consiglio Gallo. Assume la presidenza il Vice Presidente Moretti.

Intervengono i Cons.: Zoffoli e Tamburini.

Durante l'intervento del Consigliere Tamburini entra il Presidente del Consiglio Gallo che riassume la presidenza.

Prosegue la discussione ed intervengono i Cons.: Franchini, Allegrini, Pazzaglia, Renzi, Marcello e il Vice Sindaco Lisi.

Presenti n. 22 Cons.: Agosta, Allegrini, Aloisio, Bertozzi, Camporesi, Casadei, Donati, Franchini, Fraternali, Gallo, Galvani, Giorgetti, Mancini, Marcello, Mazzocchi, Moretti, Morolli, Pazzaglia, Piccari Enrico, Renzi, Tamburini e Zoffoli.

Interviene quindi per dichiarazione di voto sul primo emendamento presentato dal Cons. Marcello più altri alla proposta deliberativa in oggetto.

*Il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 1 del Cons. Marcello più altri così formulato:
Art. 3 (Requisiti, incompatibilità ed ipotesi di decadenza)*

***Al punto 1** Alla carica di garante per i diritti delle persone private delle libertà personali è preposto un cittadino italiano e con capacità di esercitare efficacemente le proprie funzioni.
Aggiungere dopo la parola italiano: “**con laurea**”.*

L'emendamento viene respinto dal Consiglio con 15 voti contrari (PD – FdS – SEL), 5 favorevoli (PDL – i Cons.: Casadei – Renzi – Franchini) e 2 astenuti (i Cons.: Camporesi e Tamburini), espressi per alzata di mano dai n. 22 Consiglieri presenti.

Il Presidente del Consiglio pone ora in votazione l'emendamento n. 2 alla proposta deliberativa, presentato dal Consigliere Galvani più altri, così formulato:

Art. 3 (Requisiti, incompatibilità ed ipotesi di decadenza)

Sostituire il testo del punto 2 dell'art. 3 con il seguente:

2) Non sono eleggibili:

a) i membri del Governo e del Parlamento, presidenti di Regione e Province o sindaci, assessori e consiglieri regionali, provinciali, comunali;

b) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;

c) gli amministratori di enti ed imprese o associazioni che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune.

Il Consiglio approva l'emendamento con 18 voti favorevoli (PD – FdS – Movimento 5 Stelle – SEL), nessun contrario e 4 astenuti (i Cons.: Casadei, Renzi, Marcello e Moretti), espressi per

alzata di mano dai n. 22 Consiglieri presenti.

Infine il Presidente del Consiglio pone in votazione l'emendamento n. 4 presentato dal Consigliere Tamburini più altri, così formulato:

Art. 5 (elezioni e durata di incarico del Garante)

- 1. Il garante per i diritti delle persone private della libertà personale è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.*
- 2. L'elezione avviene con voto limitato ad un solo candidato. Qualora nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza prevista, il procedimento di elezione è nuovamente effettuato nella seduta immediatamente successiva, con reinscrizione all'ordine del giorno.*
- 3. Il garante dura in carica cinque anni e non può essere rieletto. Resta altresì in carica fino alla nomina del nuovo garante, operando in regime di prorogatio secondo quanto disposto dalle norme legislative in materia.*

Al punto 3. Sostituire: “Il Garante dura in carica cinque anni e non può essere rieletto”.

*Con: “**Il Garante dura in carica 3 anni per un massimo di due mandati**”.*

L'emendamento viene approvato dal Consiglio con il voto favorevole unanime espresso per alzata di mano dai n. 22 Consiglieri presenti.

Entra il Cons. Pironi. Presenti n. 23 Consiglieri.

Si omette la discussione, che risulta dal verbale della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle forme sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”;
- che lo statuto comunale all'art. 1 indica che “il Comune di Rimini rappresenta la Comunità di coloro che vivono sul territorio comunale, ne tutela i diritti di cittadinanza, ne cura gli interessi e ne promuove la convivenza e lo sviluppo nel rispetto dei principi di libertà, democrazia, sussidiarietà e solidarietà”;
- che tra i principi fondamentali elencati all'art. 3 dello Statuto il Comune prevede tra le altre finalità di indirizzare la propria attività alla rimozione delle cause di qualsiasi natura che impediscano il pieno sviluppo morale e materiale del cittadino, riconoscendo che la dignità ed il valore della persona sono condizioni intrinseche di tutti gli esseri umani,
- indipendentemente dal loro genere, etnia, età e capacità;

PRESO ATTO che la figura del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale ha trovato riconoscimento legislativo con la L. 27 febbraio 2009 n. 14, che ha modificato la Legge 26 luglio 1975 n. 354, prevedendo che il garante può avere colloqui con i detenuti e gli internati, anche al fine di compiere atti giuridici (art. 18) e che il garante possa visitare senza necessità di preventiva autorizzazione gli istituti penitenziari che insistono sul territorio di competenza (art. 67);

RILEVATO che la Regione Emilia Romagna nel rispetto della Legge 26 luglio 1975 n. 345

(Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e successive integrazioni e modifiche, con Legge Regionale n. 3/2008 avente ad oggetto "Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna" ha istituito la figura del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale;

RICHIAMATA la Circolare a firma del Provveditore Regionale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria prot. n. 22003 del 25.07.2013 avente ad oggetto: "Umanizzazione della Pena" che ripercorre gli elementi salienti per la realizzazione del rispetto dell'umanità e della dignità della persona in carcere;

PRESO ATTO che già numerosi comuni della Regione, tra cui il Comune di Bologna, il Comune di Ferrara ed il Comune di Parma, hanno istituito nella Regione Emilia Romagna la figura del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale con il compito di migliorare le condizioni di vita e di inserimento sociale delle persone private della libertà;

DATO ATTO che detta scelta risulta di interesse anche per il Comune di Rimini, il quale ritiene utile, anche per la propria realtà, l'istituzione di una figura del tutto autonoma e indipendente come quella del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale residente, domiciliate o comunque presenti nel territorio comunale;

VISTO il Regolamento del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale nel testo che qui si allega (All. A) come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in cui si indicano i compiti, funzioni, requisiti, modalità di elezione, durata in carica e cause di decadenza, dimissioni e revoca del Garante, nonché i suoi rapporti con gli organi del Comune;

RITENUTO di procedere alla costituzione del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale;

DATO ATTO che nel Regolamento allegato si prevede un fondo annuale a carico del bilancio comunale finalizzato al rimborso delle spese sostenute e documentate, e che alla copertura della spesa presunta complessiva per l'anno 2014 quantificata in euro 1.000,00 (mille euro) si provvederà utilizzando le risorse stanziare nel Cap. 28530 denominato "Progetti sociali-prestazioni di servizi" ove esiste la necessaria disponibilità;

ATTESO che con successivo provvedimento dirigenziale sarà assunto l'impegno finanziario necessario alla costituzione del fondo suddetto;

VISTO il parere favorevole espresso in data 24.04.2014 dal direttore dei servizi educativi e di protezione sociale ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 20.08.2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;

DATO ATTO che in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento si è espresso favorevolmente il Ragioniere Capo in data 29.04.2014, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 20.08.2000 n. 267;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale ai sensi dell'art.5 c.2 del Regolamento Comunale sui Controlli interni adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 24.01.2013;

VISTO il parere della I^a Commissione Consiliare Permanente in data 28.05.2014;

Il Presidente del Consiglio esaurita la trattazione dell'argomento pone in votazione la proposta deliberativa così come precedentemente emendata;

Esperita la votazione, in forma palese per alzata di mano, con il seguente risultato: voto favorevole unanime espresso dai n. 23 Consiglieri presenti;

DELIBERA

1- di approvare per le ragioni di cui in premessa, la costituzione del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale;

2- di approvare il Regolamento sul Garante per i diritti delle persone private della libertà personale, che qui si allega (All. A) come parte e integrante e sostanziale del presente atto;

3- di prenotare la spesa complessiva di € 1.000,00 sul Cap. 28530 denominato “Progetti sociali-prestazioni di servizi” per la costituzione di un fondo annuale a carico bilancio comunale finalizzato al rimborso delle spese sostenute e documentate dal Garante per i diritti delle persone private della libertà, (PRENOT. 14/1206);

4- di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale sarà assunto l’impegno finanziario necessario alla costituzione del fondo suddetto;

5- di dare altresì atto che Responsabile del Procedimento è il Direttore dei Servizi Educativi e di Protezione Sociale, Dott. Fabio Mazzotti;

6- di dare atto infine che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche così come richiamato in narrativa;

Esce il Cons. Moretti. Presenti n. 22 Consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA l'urgenza;

CON il voto favorevole unanime espresso per alzata di mano dai n. 22 Consiglieri presenti;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Deliberazione di C.C. n. 63 del 05/06/2014

PRESIDENTE

F.to GALLO VINCENZO

SEGRETARIO GENERALE

F.to LAURA CHIODARELLI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del Dipendente Comunale incaricato dal servizio, attesta che per copia della presente deliberazione e' stata disposta la pubblicazione all'Albo pretorio per 15 giorni dal 11.06.2014.

Rimini li 11.06.2014

SEGRETARIO GENERALE
Laura Chiodarelli